

## **Corte di Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 29374 del 26 giugno 2018**

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale astigiano in data 19 giugno 2017, con la quale è stata inflitta la pena patteggiata nei confronti di B.C.D. in relazione a reato p. e p. dall'art. 186-bis comma 6, in relazione all'art. 186, comma 7, Cod. Strada, pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Quale unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per avere il Tribunale disposto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ipotesi nella quale tale sostituzione non è consentita: invero, deduce il P.M. ricorrente, l'art. 186-bis comma 6 Cod. Strada non rinvia al comma 9-bis dell'art. 186 dello stesso Codice; né possono trovare applicazione i dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2012, in quanto l'art. 186-bis costituisce ipotesi autonoma di reato.

2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.M. ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Decidendo su questione di legittimità dell'art. 186-bis, comma 6, del Codice della strada, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esso non richiama il comma 9-bis dell'art. 186 (che ha introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato d'ebbrezza), la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167/2012 citata dallo stesso P.M. ricorrente, ha dichiarato infondata la questione, ritenendo erroneo il presupposto, affermato dal giudice remittente, in base al quale le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 186-bis C.d.S. costituirebbero fattispecie autonome di reato. La natura circostanziale di dette fattispecie emerge sia dal dato testuale che le contraddistingue ("le sanzioni...sono aumentate", con rinvio a quelle di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c)), sia dalla stessa peculiare disciplina del giudizio di bilanciamento fra circostanze (art. 186-bis, comma 4), che, proprio per il fatto di costituire deroga rispetto a quella di cui all'art. 69 c.p., ne accredita la natura circostanziale, sia pure "rinforzata". Da ciò la Corte Costituzionale trae il convincimento che, essendosi in presenza di circostanze aggravanti, ne consegue il richiamo implicito all'intera disciplina prevista dalla fattispecie-base, cioè all'art. 186 C.d.S.. Dal che viene tratto l'ulteriore corollario della piena applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi da conducenti "a rischio elevato", indicati dal comma 1 dell'art. 186-bis. La conclusione tratta dalla Consulta trova del resto un'ulteriore, indiretta conferma nella disciplina di cui all'art. 187 Cod. Strada: poiché infatti il primo comma di detta disposizione prende espressamente in considerazione l'ipotesi che il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti venga commesso da conducenti appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell'art. 186-bis, è di tutta evidenza che anche a costoro trovi applicazione il comma 8-bis dell'art. 187, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche nei casi disciplinati dallo stesso articolo, con la sola esclusione dei casi di cui al comma 1-bis (relativo all'aggravante dell'aver provocato un incidente), del tutto simmetrici a quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 186. È di tutta evidenza che sarebbe giuridicamente e costituzionalmente insostenibile una disciplina che prevedesse l'applicabilità della sanzione sostitutiva in parola ai conducenti "qualificati" di cui al primo comma dell'art. 186-bis limitatamente alle sole ipotesi di cui all'art. 187, comma 8-bis, e la escludesse con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 186, comma 9-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.